

INFORMAZIONI SOCIETARIE

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA



5C9ZYD

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIALE CASSALA 57 CAP 20143
Domicilio digitale/PEC	faiservice@pec.faiservice.cloud
Numero REA	MI - 1826807
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	08422730153
Forma giuridica	societa' cooperativa

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	7

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 08422730153 Data di iscrizione: 18/05/2017 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 12/06/1986
Sistema di amministrazione	comitato esecutivo (in carica) consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' E' RETTA E DISCIPLINATA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA', SENZA FINALITA' SPECULATIVE E SI PROPONE LO SCOPO DI FAVORIRE LA GESTIONE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO ASSOCIATE PROCURANDO LORO OCCASIONI DI LAVORO E ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08422730153
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 18/05/2017

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/08/1998
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 23/10/2023
Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 22/10/2024

informazioni costitutive

Denominazione: FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Sigla: FAI SERVICE S. COOP.
Data atto di costituzione: 12/06/1986

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2077

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione

organi amministrativi

comitato esecutivo (in carica)
consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' E' RETTA E DISCIPLINATA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA', SENZA FINALITA' SPECULATIVE E SI PROPONE LO SCOPO DI FAVORIRE LA GESTIONE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO ASSOCIATE PROCURANDO LORO OCCASIONI DI LAVORO E FORNENDO LORO BENI E SERVIZI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI.

LA COOPERATIVA HA IL SEGUENTE OGGETTO:

- ESERCITARE L'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI;
- STIPULARE ACCORDI E CONTRATTI CON LE SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE, DI TRAFORI E DI VALICHI, PER L'ISTITUZIONE DI CONTI INTESTATI ALLA COOPERATIVA OD A GRUPPI DI AUTOTRASPORTATORI SOCI, ASSUMENDOSI DA PARTE DELLA COOPERATIVA L'ONERE DEL PAGAMENTO TOTALE DI TUTTI I PEDAGGI A CARICO DEI SOCI, CHE SARANNO RIADDEBITATI AI SOCI STESSI DALLA COOPERATIVA IN RAGIONE DI QUANTO DI COMPETENZA DI CIASCUNO;
- ACCREDITARE A FAVORE DEI SOCI QUANTO RISULTANTE DI COMPETENZA DI CIASCUNO, DEGLI SCONTI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI ED EROGAZIONI IN GENERE CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE RICONOSCIUTI ALLA COOPERATIVA IN RELAZIONE AI PEDAGGI DI CUI AL CAPO PRECEDENTE;
- CURARE L'ACQUISTO COLLETTIVO E L'APPROVVIGIONAMENTO PER CONTO DEI SOCI DI QUANTO NECESSARIO ALL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO ED IN PARTICOLARE DI AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI, CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PNEUMATICI, ATTREZZATURA VARIA, PEZZI DI RICAMBIO;
- ESERCITARE LA RIVENDITA DI MATERIALE INFORMATICO, ELETTRONI-CO, DI CONSUMO, SUPPORTI E MATERIALI AUDIOVISIVI E/O FOTOGRAFICI;
- PROVVEDERE, NELL'INTERESSE E/O PER CONTO DEI SOCI, ALLA STIPULAZIONE DI PARTICOLARI CONVENZIONI CON LE DITTE PRODUTTRICI DEI BENI DI CUI SOPRA PER LA VENDITA DIRETTA AI SOCI DI BENI E SERVIZI;
- ORGANIZZARE E STIPULARE ANCHE IN PROPRIO CONTRATTI DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE, NONCHE' STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEI SOCI E PROMUOVERE TRA I SOCI LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE E DI SOCIETA' DI SERVIZI NELL'INDUSTRIA DELL'AUTOTRASPORTO.
- INFORMARE I SOCI SULLE RICHIESTE DI TRASPORTO DA PARTE DEI VARI COMMITTENTI, EFFETTUARE LA RICERCA DI COMMITTENTI VERSO I QUALI POSSA ESSERE INDIRIZZATA L'ATTIVITA' DEI SOCI, SVOLGERE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE COSI' COME REGOLATA DALL'ARTICOLO 1737 C.C.-.
- LA COOPERATIVA NON POTRA' IN ALCUN CASO SVOLGERE L'ATTIVITA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 1741 C.C. (SPEDIZIONIERE VETTORE);
- CURARE STUDI ED EFFETTUARE O COMMISSIONARE RICERCHE PER RIDURRE IL COSTO DI ESERCIZIO NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO, CURARE LA REDAZIONE DI TARIFFE DI TRASPORTO E DI NOLO DA APPLICARE AI VARI SERVIZI;
- GESTIRE OFFICINE PER LA RIPARAZIONE E/O LE REVISIONI DEGLI AUTOMEZZI, DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI DI LAVAGGIO PER GLI AUTOMEZZI DEI SOCI, LOCALI E SPAZI DI SOSTA PER GLI AUTOMEZZI, PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E DISTRIBUZIONE E PER TUTTE LE OPERAZIONI ATTINENTI L'ESERCIZIO DELL'AUTOTRASPORTO;
- CURARE, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, L'ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE; LA RICHIESTA DI CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LO SVOLGIMENTO DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE ED IN GENERE TUTTE LE PRATICHE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRENDITORE AUTOTRASPORTATORE;
- PROMUOVERE L'ADDESTRAMENTO E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO, ANCHE CON L'ISTITUZIONE DI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITA' PROFESSIONALE E PER LA COMPIUTA FORMAZIONE DI CONDUCENTI PER AUTOTRASPORTI SU STRADA, ANCHE IN CONVENZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI, CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI ED I PROPRI ORGANI PERIFERICI O DELEGATI AD ASSOLVERE LE FUNZIONI PROPRIE ATTUALMENTE ATTRIBUITE AGLI ISPETTORATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE;
- CURARE L'ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEI SOCI PER IL CONSEGUIMENTO DI CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI, ANCHE CREDITIZIE, RELATIVI AL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO IN FUNZIONE DI DISPOSIZIONI PUBBLICHE;
- PRESTARE GARANZIE A TERZI PER CONTO DEI SOCI PER IL PAGAMENTO DI FORNITURE ED ACQUISTI DI AUTOMEZZI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE;
- PROMUOVERE L'AUTOFINANZIAMENTO DELLA COOPERATIVA STIMOLANDO LO SPIRITO DI PREVIDENZA E RISPARMIO DEI SOCI E RACCOGLIENDO PRESTITI LIMITATAMENTE AD ESSI ED ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; RESTA IN OGNI CASO TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO IN OGNI SUA FORMA;
- REALIZZARE E GESTIRE, IN PROPRIO O TRAMITE L'AFFIDAMENTO A TERZI, AREE ATTREZZATE DI SOSTA, RIFORNIMENTO E RISTORO PER AUTOTRASPORTATORI ANCHE ESERCITANDO IN DETTA AREA L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE;

- REALIZZARE E GESTIRE PIATTAFORME INFORMATICHE ANCHE PER LA FORNITURA DA REMOTO DEI PROPRI SERVIZI, REALIZZARE E GESTIRE DATA-BASE E DATA-CENTER PER I MEDESIMI SCOPI E COMUNQUE REALIZZARE E GESTIRE OGNI E DIVERSA INFRASTRUTTURA INFORMATICA UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
- SVOLGERE ALTRE ATTIVITA' CHE SIANO STRETTAMENTE CONNESSE A QUELLE SOPRA INDICATE E COMUNQUE A TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE AL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO.

LA COOPERATIVA PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA ED AFFINE A QUELLE SOPRA ELENCAE, NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, E COMUNQUE SIA INDIRECTAMENTE O DIRETTAMENTE ATTINENTI AI MEDESIMI, NONCHE' FRA L'ALTRO, E SOLO PER L'INDICAZIONE ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA:

1. ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE, ANCHE CON FINE DI LUCRO, CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE;
 2. DARE ADESIONI E PARTECIPAZIONI AD ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI, CONSORTILI E FIDEIUSSIONI DIRETTE A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO, ED AGEVOLARE GLI SCAMBI, GLI APPROVVIGIONAMENTI ED IL CREDITO;
 3. CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEIUSSIONI, STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON LE SOCIETA' PREPOSTE E FIDI BANCARI, ED OGNI E QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SOTTO QUALSIASI FORMA, PER FACILITARE L'OTTENIMENTO DEL CREDITO AI SOCI;
 4. PROMUOVERE E PARTECIPARE AD ENTI, SOCIETA', CONSORZI DI GARANZIA FIDI PROMOSSI DAL MOVIMENTO COOPERATIVO, AVENTI PER SCOPO IL COORDINAMENTO E LA FACILITA' AL CREDITO DI OGNI TIPO ED OGNI INIZIATIVA DI REPERIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI A BREVE, A MEDIO ED A LUNGO TERMINE, PRESTANDO LE NECESSARIE GARANZIE DI FIDEIUSSIONI.
- A TAL FINE SI AVVARRA' DI TUTTE LE PROVVIDENZE ED AGEVOLAZIONI DI LEGGE.
5. ADERIRE A GRUPPI COOPERATIVI PARITETICI AI SENSI DELL'ART. 2545 - SEPTIES C.C.-.

RESTA INTESO CHE: (A) NELLA VIGENZA DEL RAPPORTO CON LA COOPERATIVA, QUALSIVOGLIA ACCREDITO DOVUTO DA QUEST'ULTIMA AI SOCI O, PER ESSI, AI LORO EREDI, SARA' VERSATO AL NETTO DI TUTTE LE SOMME CHE COMUNQUE RISULTINO COMPENSATE CON QUANTO DAI SOCI STESSI DOVUTO ALLA MEDESIMA COOPERATIVA, IN DEROGA ESPRESSA AD OGNI LIMITAZIONE DI LEGGE AI SENSI DELL'ART.1252 C.C.; (B) DEL PARI, OGNI IMPORTO A TITOLO DI RISTORNO, DIVIDENDO O DI LIQUIDAZIONE PER RECESSO, MORTE, O ESCLUSIONE PER FATTO NON IMPUTABILE AI SOCI DOVUTO DALLA COOPERATIVA AI SOCI MEDESIMI O AGLI EREDI SARA' LORO ACCREDITATO, AL NETTO DI TUTTE LE SOMME CHE COMUNQUE RISULTINO COMPENSATE CON QUANTO DAI SOCI STESSI DOVUTO ALLA COOPERATIVA, IN DEROGA ESPRESSA AD OGNI LIMITAZIONE DI LEGGE AI SENSI DELL'ART.1252 C.C.; (C) FERMO QUANTO PRECEDE, IN RELAZIONE AGLI IMPORTI A QUALSIASI TITOLO DOVUTI AI SOCI DEFUNTI, GLI EREDI DI QUESTI ULTIMI AVRANNO DIRITTO AL RELATIVO ACCREDITO NEI CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.

RIGUARDO AI RAPPORTI MUTUALISTICI LA COOPERATIVA DEVE RISPETTARE IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO, TENENDO CONTO DELLA TIPOLOGIA E DELLA QUALITA' E QUANTITA' DEGLI SCAMBI MUTUALISTICI.

LA SOCIETA' SVOLGE LA SUA ATTIVITA' PREVALENTEMENTE A FAVORE DEI SOCI ED E' UNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE REGOLAMENTATA DAGLI ARTICOLI 2512 E SEGG. C.C.-.

LA COOPERATIVA POTRA' ANCHE PORRE IN ESSERE OPERAZIONI DI VENDITA E/O DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ANCHE A NON SOCI PER MEGLIO REALIZZARE LA SUA FUNZIONE PREMINENTEMENTE SOCIALE.

LA COOPERATIVA POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO, LA RISTRUTTURAZIONE ED IL POTENZIAMENTO AZIENDALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 31 GENNAIO 1992, NUMERO 59.

Poteri

**poteri associati alla carica di
Consiglio D'amministrazione**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', IN CONFORMITA' DELLE LEGGI E DELLO STATUTO. SPETTA TRA L'ALTRO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

A. CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;
B. STENDERE I BILANCI;
C. STIPULARE GLI ATTI E CONTRATTI DI OGNI GENERE INERENTI ALLA ATTIVITA' SOCIALE;
D. CONFERIRE PROCURE SIA GENERALI CHE SPECIALI, FERME RESTANDO LE FACOLTA' ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DALL'ARTICOLO 29;
E. DARE L'ADESIONE DELLA SOCIETA' AD ORGANI FEDERALI O CONSORTILI;
F. DELIBERARE CIRCA L'AMMISSIONE, IL RECESSO, LA DECADENZA E L'ESCLUSIONE DEI SOCI;
G. COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE COMUNQUE RIENTRINO NELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO DI QUELLI CHE PER LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELL'ATTO COSTITUTIVO SIANO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA.

FATTE SALVE LE MATERIE INDELEGABILI PER LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', IN OGNI CASO,

A) NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE ATTRIBUZIONI E POTERI;
B) NOMINARE UN AMMINISTRATORE DELEGATO, DETERMINANDONE ATTRIBUZIONI E POTERI;
C) ATTRIBUIRE DELEGHE E INCARICHI A UNO O PIU' DEGLI ULTERIORI SUOI COMPONENTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.

IL PRESIDENTE E' AUTORIZZATO, SENZA PREVENTIVA DELEGA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A RICEVERE PAGAMENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DA BANCHE E DA PRIVATI, QUALUNQUE NE SIA L'AMMONTARE E LA CAUSALE, RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA.

EGLI POTRA' INOLTRE NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI ATTIVE E PASSIVE, RIGUARDANTI LA SOCIETA', DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA IN QUALUNQUE GRADO E GIURISDIZIONE.

IL PRESIDENTE, PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE DETERMINI IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO, PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI AL VICE PRESIDENTE O AD UN CONSIGLIERE DELEGATO, NONCHE' CON PROCURA SPECIALE, AD ALTRI SOCI ESTRANEI AL CONSIGLIO OD A DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, LE MANSIONI E I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE IN CARICA, SE NOMINATO, O IN MANCANZA DI QUESTO AD UN CONSIGLIERE DESIGNATO DAL CONSIGLIO.

**poteri associati alla carica di
Comitato Esecutivo**

(II) SONO ATTRIBUITE AL COMITATO ESECUTIVO ('CE') LE SEGUENTI DELEGHE:

(1) SU PROPOSTA DELL'AD, APPROVA GLI SCHEMI DEI PIANI E DEI BUDGET STRATEGICI ANNUALI E PLURIENNALI, INDUSTRIALI E FINANZIARI, DA SOTTOPORRE AL C.D.A.

(2) SU PROPOSTA DELL'AD, APPROVA GLI SCHEMI DI MODELLI E REGOLAMENTI AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI 231/2001 E 81/2008, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

(3) DELIBERA SULL'ACQUISTO E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUALUNQUE NE SIA IL VALORE, NONCHE' SULLA CESSIONE O L'ACQUISTO DI AZIENDE O RAMI DI AZIENDA, SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETA', DI CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE - INDIVIDUANDONE ANCHE AMMINISTRATORI E SINDACI -, SULLA SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE.

(4) DELIBERA SULLE PROPOSTE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN MERITO A OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE.

(5) DELIBERA IN MERITO ALL'AVVIO O ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SU IMPRESE CONTROLLATE.

(6) ESPRIME IL PREVENTIVO PARERE SULLE OPERAZIONI E LE ATTIVITA' DELEGATE ALL'AD QUANDO IL RELATIVO VALORE SIA SUPERIORE A EURO 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00), RESTANDO INTESO CHE L'AD POTRA' DARE SEGUITO A DETTE OPERAZIONI E ATTIVITA' SOLO IN CASO DI PARERE FAVOREVOLE O, IN CASO DI PARERE FAVOREVOLE MA CONDIZIONATO, REALIZZANDOLE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI FISSATE DAL CE;

(7) SU PROPOSTA DELL'AD, DELIBERA IN MERITO ALLA ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO DI DIPENDENTI CON INQUADRAMENTO DIRIGENZIALE.

(8) DELIBERA IN RELAZIONE ALLA NEGOZIAZIONE E STIPULA DI QUALSIASI TIPO DI AFFIDAMENTO (QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, FINANZIAMENTI, APERTURE DI CREDITO, ANTICIPO PORTAFOGLIO, LINEE DI CREDITO PER IMPEGNI DI FIRMA) E SULLA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI O PERSONALI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00) PER SINGOLO CONTRATTO, PONENDO IN

AD EURO 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00) PER SINGOLO CONTRATTO, PONENDO IN ESSERE ALTRESI' QUALSIASI ALTRO ADEMPIMENTO E/O FORMALITA' NECESSARIA E/O OPPORTUNA A TALI FINI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2026 - Statuto completo

**Allegato "B" del n. 11166/6191 di Repertorio
"FAI SERVICE Società Cooperativa"**

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Società Cooperativa denominata:

"FAI SERVICE Società Cooperativa"

validamente identificabile in sigla con la denominazione:

"FAI SERVICE S. Coop."

ARTICOLO 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede in **Milano**.

Essa potrà, per raggiungere al meglio gli scopi sociali, istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale e potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

ARTICOLO 3 - DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2077 (duemilasettantasette) e potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea, nei termini di legge.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO OGGETTO

La Società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e si propone lo scopo di favorire la gestione delle imprese di autotrasporto associate procurando loro occasioni di lavoro e fornendo loro beni e servizi alle migliori condizioni.

La Cooperativa ha il seguente oggetto:

- esercitare l'attività di autotrasporto merci per conto di terzi;
- stipulare accordi e contratti con le società concessionarie di autostrade, di trafori e di valichi, per l'istituzione di conti intestati alla Cooperativa od a gruppi di autotrasportatori soci, assumendosi da parte della Cooperativa l'onere del pagamento totale di tutti i pedaggi a carico dei soci, che saranno riaddebitati ai soci stessi dalla Cooperativa in ragione di quanto di competenza di ciascuno;
- accreditare a favore dei soci quanto risultante di competenza di ciascuno, degli sconti, contributi, agevolazioni ed erogazioni in genere che saranno effettivamente riconosciuti alla Cooperativa in relazione ai pedaggi di cui al capo precedente;
- curare l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento per conto dei soci di quanto necessario all'attività di autotrasporto ed in particolare di autoveicoli e mezzi di trasporto speciali, carburanti, lubrificanti, pneumatici, attrezzatura varia, pezzi di ricambio;
- esercitare la rivendita di materiale informatico, elettronico, di consumo, supporti e materiali audiovisivi e/o fotografici;
- provvedere, nell'interesse e/o per conto dei soci, alla stipulazione di particolari convenzioni con le ditte produttrici dei beni di cui sopra per la vendita diretta ai soci di beni e servizi;
- organizzare e stipulare anche in proprio contratti di agenzia e di distribuzione, nonché stipulare contratti di assicurazione in favore dei soci e promuovere tra i soci la conclusione di contratti di assicurazione ed in genere di contratti attinenti l'esercizio della professione di autotrasportatore e di società di servizi nell'industria dell'autotrasporto;
- informare i soci sulle richieste di trasporto da parte dei vari committenti,

effettuare la ricerca di committenti verso i quali possa essere indirizzata l'attività dei soci, svolgere attività di spedizione così come regolata dall'articolo 1737 c.c.. La Cooperativa non potrà in alcun caso svolgere l'attività prevista dall'articolo 1741 c.c. (spedizioniere vettore);

– curare studi ed effettuare o commissionare ricerche per ridurre il costo di esercizio nel settore dell'autotrasporto, curare la redazione di tariffe di trasporto e di nolo da applicare ai vari servizi;

– gestire officine per la riparazione e/o le revisioni degli automezzi, depositi e distributori di carburanti, impianti di lavaggio per gli automezzi dei soci, locali e spazi di sosta per gli automezzi, per le operazioni di carico, scarico e distribuzione e per tutte le operazioni attinenti l'esercizio dell'autotrasporto;

– curare, a richiesta degli interessati, l'assistenza tecnica, amministrativa, contabile; la richiesta di certificati, autorizzazioni, concessioni, lo svolgimento di pratiche automobilistiche ed in genere tutte le pratiche connesse con l'esercizio dell'attività di imprenditore autotrasportatore;

– promuovere l'addestramento e la specializzazione del personale dipendente e non nel settore dell'autotrasporto, anche con l'istituzione di corsi per il conseguimento della idoneità professionale e per la compiuta formazione di conducenti per autotrasporti su strada, anche in convenzione con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, con il Ministero dei Trasporti ed i propri organi periferici o delegati ad assolvere le funzioni proprie attualmente attribuite agli Ispettorati della Motorizzazione Civile;

– curare l'assistenza tecnica ed amministrativa dei soci per il conseguimento di contributi ed agevolazioni, anche creditizie, relativi al settore dell'autotrasporto in funzione di disposizioni pubbliche;

– prestare garanzie a terzi per conto dei soci per il pagamento di forniture ed acquisti di automezzi, macchinari ed attrezzature;

– promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; resta in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico in ogni sua forma;

– realizzare e gestire, in proprio o tramite l'affidamento a terzi, aree attrezzate di sosta, rifornimento e ristoro per autotrasportatori anche esercitando in detta area l'attività di somministrazione alimenti e bevande;

- realizzare e gestire piattaforme informatiche anche per la fornitura da remoto dei propri servizi, realizzare e gestire data-base e data-center per i medesimi scopi e comunque realizzare e gestire ogni e diversa infrastruttura informatica utile al raggiungimento degli scopi sociali;

– svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra indicate e comunque a tutte le attività connesse al settore dell'autotrasporto.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, e solo per l'indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, anche con fine di lucro, che svolgono attività analoghe e

comunque accessorie all'attività sociale;

2. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3. concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4. promuovere e partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia, Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al Credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni. A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

5. Aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - *septies* c.c.

Resta inteso che: (a) nella vigenza del rapporto con la Cooperativa, qualsivoglia accredito dovuto da quest'ultima ai soci o, per essi, ai loro eredi, sarà versato al netto di tutte le somme che comunque risultino compensate con quanto dai soci stessi dovuto alla medesima Cooperativa, in deroga espressa ad ogni limitazione di legge ai sensi dell'art. 1252 c.c.; (b) del pari, ogni importo a titolo di ristorno, dividendo o di liquidazione per recesso, morte, o esclusione per fatto non imputabile ai soci dovuto dalla Cooperativa ai soci medesimi o agli eredi sarà loro accreditato, al netto di tutte le somme che comunque risultino compensate con quanto dai soci stessi dovuto alla Cooperativa, in deroga espressa ad ogni limitazione di legge ai sensi dell'art. 1252 c.c.; (c) fermo quanto precede, in relazione agli importi a qualsiasi titolo dovuti ai soci defunti, gli eredi di questi ultimi avranno diritto al relativo accredito nei cinque anni dalla cessazione del rapporto sociale.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento, tenendo conto della tipologia e della qualità e quantità degli scambi mutualistici.

La Società svolge la sua attività prevalentemente a favore dei soci ed è una Cooperativa a mutualità prevalente regolamentata dagli articoli 2512 e segg. c.c.

La Cooperativa potrà anche porre in essere operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione preminentemente sociale.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'articolo 4 Legge n. 59/82.

ARTICOLO 4BIS - RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare in qualsiasi forma le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della assemblea dei soci.

L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di obbligazioni di nuova emissione;
4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO II: SOCI

ARTICOLO 5 – SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi quali soci tutti coloro (persone fisiche, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi) che esercitano il servizio di autotrasporto di merci per conto di terzi con autoveicoli muniti delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi e purché non abbiano in corso procedure di concordato preventivo o fallimento, non siano stati dichiarati falliti e non siano interdetti od inabilitati.

Possono essere ammessi quali soci anche associazioni riconosciute o non riconosciute che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto che attuino uno specifico scambio mutualistico con la Cooperativa.

Possono essere ammessi come soci inoltre elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Nessun socio deve avere interessi contrastanti con quelli della Società.

I soci ordinari si dividono, in base agli interessi differenziati alle prestazioni mutualistiche nell'ambito dell'attività sociale di cui al precedente articolo 4, in:

- a) operatori utenti;
- b) operatori partner.

Sono operatori utenti i soci che attuano lo scambio mutualistico con lo scopo di migliorare la gestione dell'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi ottenendo, tramite la gestione in forma associata e lo scambio cooperativo occasioni di lavoro e la fornitura di beni e servizi alle migliori condizioni.

Sono soci operatori partner le associazioni operanti nel settore dell'autotrasporto, anche prive di personalità giuridica, che attuano lo scambio mutualistico al fine di procurare ai propri associati occasioni di lavoro, beni e/o servizi per la migliore gestione dell'impresa, apportando alla cooperativa, direttamente o indirettamente, la propria capacità di individuarne e diffonderne i servizi resi.

Ai fini dell'ammissione nella categoria di socio operatore partner l'ente associativo deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- a) stabile organizzazione in grado di contribuire in misura significativa alla individuazione, progettazione, diffusione di servizi nel settore dei trasporti;
- b) individuazione in seno al proprio statuto, di "FAI Service" quale "partner" in esclusiva per la diffusione di beni e servizi nel settore.

Ai fini dell'ammissione detti enti associativi devono obbligarsi per iscritto a concedere alla Cooperativa, a titolo gratuito, l'utilizzo di denominazione e logo in qualità di partner nell'attività di diffusione e promozione dei servizi nel settore dell'autotrasporto, affinché la Cooperativa abbia facoltà di farne uso.

La domanda di ammissione dei soci operatori partner dovrà essere necessariamente corredata dell'autorizzazione dell'organo amministrativo

dell'ente associativo nazionale di appartenenza.

ARTICOLO 5 BIS

SOCI SOVVENTORI - SOCI FINANZIATORI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, che sottoscrivano gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c. emessi dalla Cooperativa.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci sovventori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, ed alla conseguente emissione di azioni di sovvenzione.

Chi intende diventare socio sovventore deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nel libro soci.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, alla condizione che sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore.

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota sociale del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Ai soci cooperatori, che siano anche soci sovventori, è attribuito esclusivamente il voto capitaro in qualità di cooperatori.

I soci sovventori possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre 5 (cinque), in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato infra. In ogni caso ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci sovventori e i portatori degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c. possono assumere la carica di amministratori, ma, in ogni caso, non possono essere in numero maggiore di un terzo degli amministratori.

Rappresentano altresì specifica categoria di soci finanziatori i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/92.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DI SOCI

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

1. il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
2. l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
3. l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere con un minimo di almeno 2 (due) azioni.

La domanda delle Cooperative, delle persone giuridiche e degli altri enti ed associazioni riconosciute o non riconosciute, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- a. la denominazione e la sede sociale;
- b. l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello Statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c. il numero dei soci iscritti al trentuno dicembre dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda;
- d. il numero delle azioni che l'ente si impegna a sottoscrivere.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte, dei regolamenti adottati in conformità dello statuto medesimo e delle modalità relative alla compensazione dei crediti e debiti dei soci verso la Cooperativa risultanti dalle norme statutarie e regolamentari.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla specifica categoria dei soci cooperatori "utenti" oppure "partner".

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI NUOVI SOCI

Oltre all'intero importo delle azioni sottoscritte, il nuovo socio sarà tenuto a versare una somma di ammissione qualora tale somma sia determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci in un'unica soluzione.

Gli eventuali aumenti del valore delle azioni deliberati dall'organo competente, durante la vita della Società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.

Le somme versate per tassa d'ammissione s'intendono versate a fondo di riserva ordinaria.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI LIMITI DI ETA' E SOCI ONORARI

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b. a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c. ad accedere ai servizi prestati dalla Società, e ad assolvere puntualmente gli obblighi derivanti dai medesimi;

d. a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità al lavoro possono diventare soci onorari della Cooperativa previa delibera dell'assemblea ordinaria.

Anche persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa possono diventare soci onorari previa delibera dell'assemblea ordinaria. I soci onorari hanno diritto di intervento in assemblea ma non di esercizio del voto.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso, e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Per i soci sovventori il recesso è ammesso solo quando sia conclusa la fase di sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a. non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della Società;
- c. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento interno previsto dall'articolo 32 o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d. non provvede, entro i termini stabiliti, al pagamento di tutto quanto dovuto alla Cooperativa in relazione ai servizi ricevuti;
- e. senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli altri obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
- f. limitatamente ai soci partner nell'ipotesi del venir meno delle originarie condizioni di ammissione ivi compresa l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 e negli altri casi previsti dal presente Statuto.

Nei casi indicati dalle lettere c., d. et e. il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorsi 15 (quindici) giorni da detto invito e sempre che permanga l'inadempimento del socio.

ARTICOLO 11 - DECESSO

Nel caso di decesso di un socio la Società continuerà con gli eredi o legatari delle azioni, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, comma secondo e terzo, c.c..

Nel caso di trasferimento per causa di morte, a qualsiasi titolo, di azioni a più persone, queste dovranno designare un unico titolare, il quale sarà considerato dalla Società unico proprietario delle azioni anche agli effetti del diritto di voto, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della persona designata come nuovo titolare.

ARTICOLO 12 - RIMBORSO DELLE AZIONI

La liquidazione delle azioni del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salva la compensazione, nei termini di cui al precedente articolo 4, con ogni altro credito della Cooperativa, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le azioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti delle azioni sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale unitario pari ad euro 25,00 (venticinque).
- b. dagli strumenti finanziari privi del diritto di amministrazione di cui al successivo art. 14 bis;
- c. dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 16 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- d. da eventuali riserve straordinarie;
- e. da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri e per scopi di previdenza, assistenza, promozione, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- f. da qualunque liberalità venga fatta a favore della Società;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-01-2026

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 08422730153

g. dal fondo per lo sviluppo aziendale ex articolo 4 legge 59/92 costituito dai conferimenti eseguiti dai soci sovventori.

Nessun socio cooperatore persona fisica potrà sottoscrivere azioni per un valore nominale complessivo superiore ai limiti di legge.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del c.c.

L'assemblea straordinaria, con delibera del 20 luglio 2018, ha deliberato un aumento del capitale sociale inscindibile per un importo complessivo massimo pari ad euro 11.350,00 (undicimilatrecentocinquanta) mediante emissione di 454 (quattrocentocinquantaquattro) azioni ordinarie di valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quinto comma del c.c. e riservato esclusivamente ai soci della società Progefai S.Coop. Tale aumento di capitale è stato deliberato contestualmente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di un progetto di scissione parziale proporzionale mediante cui Progefai S.Coop. si è impegnata ad attribuire a Fai Service S.Coop. un suo ramo d'azienda il cui valore economico è complessivamente pari ad un importo maggiore rispetto ad euro 11.350,00 (undicimilatrecentocinquanta).

ARTICOLO 14 - CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio dovrà comunque detenere in ogni momento almeno 2 (due) azioni.

ARTICOLO 14 BIS - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2526 c.c. e dell'articolo 111 *octies* delle disp. att. e trans. del c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16 - BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede

alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compiliarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti;

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/82, nella misura stabilita dalla legge;
- c. un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore a quanto prescritto dall'art. 2514 del c.c., eventualmente maggiorato di 2 (due) punti percentuali per i soci sovventori;
- d. a eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 14 bis;
- e. l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinario.

I fondi di riserva sono indivisibili per i soci sia durante la vita della società che in sede di scioglimento.

I fondi di riserva di qualsiasi specie e natura sono indivisibili e non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto dello scioglimento della stessa, restando vincolati a fini di pubblica utilità di cui al successivo articolo 36.

ARTICOLO 17 - PRESTITI DEI SOCI

L'Assemblea a norma delle vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio Sindacale.

A) - ASSEMBLEA

ARTICOLO 19 – ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono precedute, obbligatoriamente o facoltativamente, laddove ricorrano i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c. e quelli contemplati dal presente statuto, dalla tenuta delle assemblee separate.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'assemblea generale e le assemblee separate si svolgano per videoconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e tutti i soci siano correttamente identificabili e in grado di intervenire ed esprimere il proprio voto. In particolare, sarà necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;

d) vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, fermo restando che non è necessario che quest'ultimo e il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere che nell'assemblea generale e nelle assemblee separate l'intervento e l'esercizio del voto da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite di un soggetto, designato dalla Cooperativa, al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il 'Rappresentante Designato'). In tale caso, si applica la disciplina prevista dall'art. 135-undecies del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente e tempo per tempo modificata, fermo restando che, in nessun caso, il Rappresentante Designato può esprimere voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dal socio. Ciascun socio può porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, entro il termine indicato dall'avviso di convocazione; la società fornisce risposta almeno tre giorni prima dell'assemblea alle domande pervenute.

Ove il Consiglio di Amministrazione abbia previsto che l'intervento e l'esercizio del voto da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, i soci – purché in numero pari:

a) almeno a un quarantesimo dei soci complessivi, se questi ultimi sono meno di tremila;

b) almeno a un cinquantesimo dei soci complessivi o, se il numero è inferiore, a trecento dei soci complessivi, se questi ultimi sono più di tremila – possono in ogni caso richiedere, nel termine di sette giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web della Società, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in un luogo fisico.

Dell'esercizio di tale facoltà, è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 19 BIS – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da pubblicarsi sul sito web della Società almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. Quando l'assemblea è convocata per il rinnovo degli organi sociali il relativo avviso deve essere comunicato, con le medesime modalità, almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza. Della convocazione si darà altresì informazione mediante comunicazione per posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato alla società dagli aventi diritto.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l'elenco delle materie da trattare;

b. luogo designato per l'adunanza e, eventualmente, le modalità e le condizioni per intervenire e votare nel corso dell'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione;

- c. giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima;
- d. qualora l'assemblea sia convocata per il rinnovo degli organi sociali, il numero di amministratori da eleggere nonché il numero degli amministratori riservati alle diverse categorie di soci a norma del presente Statuto.

Ove il Consiglio di Amministrazione abbia previsto che l'intervento e l'esercizio del voto da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 19, comma 4, l'avviso di convocazione contiene altresì le seguenti indicazioni:

- a. la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- b. le modalità con cui il socio può porre domande sulle materie all'ordine del giorno e il termine per l'esercizio di tale diritto;
- c. il numero dei soci che, in conformità all'art. 19, comma 4, possono in ogni caso chiedere che la riunione si svolga mediante adunanza in un luogo fisico nonché le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto, sempre in conformità all'art. 19, comma 4.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a. approvare il bilancio;
- b. nominare gli amministratori, il Presidente del consiglio di amministrazione, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale;
- c. approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e qualora ricorrano i presupposti dell'art. 2364 ultimo comma del c.c., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 22 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte, e può rappresentare mediante delega scritta altri soci in numero comunque non superiore a cinque.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro socio.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società.

I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti attribuito con le seguenti modalità:

- 1 (uno) voto per conferimento superiore a euro 30.000 (euro trentamila/00);
- 2 (due) voti per conferimento superiore a euro 50.000 (euro cinquantamila/00);
- 3 (tre) voti per conferimento superiore a euro 70.000 (euro settantamila/00);
- 4 (quattro) voti per conferimento superiore a euro 90.000 (euro novantamila/00);
- 5 (cinque) voti per conferimento superiore a euro 120.000 (euro centoventimila/00).

Il totale dei voti ad essi attribuiti non deve in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Se in conseguenza alla riduzione del capitale, per perdite o per diminuzione del numero dei soci ordinari, il totale dei voti spettanti ai soci sovventori risulta superiore al terzo di tutti i voti, dalla data di constatazione da parte degli amministratori di quanto sopra sono dichiarati privi di validità i voti multipli spettanti a ciascun socio sovventore, fatto salvo l'eguale trattamento dei soci sovventori.

Entro due anni la cooperativa deve ristabilire il rapporto ovvero, quando la soluzione prospettata non è sufficiente, entro un anno la cooperativa deve regolarizzare la situazione.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dellaalzata di mano con prova e controprova, salve le diverse modalità richieste nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente mediante Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 19, comma 4, e le diverse modalità deliberate dall'assemblea volta per volta.

Sono fatte salve le particolari modalità previste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

ARTICOLO 22 BIS - ASSEMBLEE SEPARATE

La Cooperativa istituisce le seguenti assemblee separate:

- a) soci cooperatori utenti, per i quali sono istituite tre diverse assemblee separate: (i) una prima alla quale partecipano i soci cooperatori utenti che abbiano sede o risiedano all'estero oppure nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna; (ii) una seconda alla quale partecipano i soci cooperatori utenti delle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo; (iii) una terza alla quale partecipano i soci cooperatori utenti delle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- b) soci cooperatori partner, che partecipano a una unica assemblea separata;
- c) soci sovventori/finanziatori, che partecipano a una unica assemblea separata.

Salvo che la convocazione delle assemblee separate sia obbligatoria nei casi previsti dalla legge, sarà in facoltà del Consiglio di Amministrazione di non procedere alla convocazione di assemblee separate quando ciò appaia giustificato in ragione della natura e modalità delle deliberazioni da assumersi. In ogni caso, ove il Consiglio di Amministrazione preveda che in assemblea generale l'intervento e l'esercizio del voto da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 19, comma 4, lo stesso Consiglio non è tenuto a procedere alla convocazione di assemblee separate.

In caso di svolgimento delle assemblee separate, sarà in facoltà del Consiglio di Amministrazione di determinarne il luogo di svolgimento, eventualmente anche unico per tutte.

Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale, osservando le seguenti formalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse. In ogni caso, l'assemblea generale dovrà tenersi dopo l'ultima delle assemblee separate;
- c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 (ventiquattro) ore successive a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, ed eventualmente le modalità per partecipare in videoconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e audio collegati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, nonché, ove il Consiglio di Amministrazione abbia previsto che l'intervento e l'esercizio del voto da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del presente Statuto, la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato stesso, le modalità con cui il socio può porre domande sulle materie all'ordine del giorno e il termine per l'esercizio di tale diritto, il numero dei soci che, in conformità al medesimo art. 19, comma 4, possono in ogni caso chiedere che la riunione si svolga mediante adunanza in un luogo

- fisico nonché le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto, sempre in conformità all'art. 19, comma 4;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale nonché per l'elezione dei propri delegati all'Assemblea generale medesima.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale in numero non inferiore a tre e nella proporzione di uno ogni cento, o frazione di cento soci in essa presenti o rappresentati. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate determina la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione. Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate, e risultanti da processi verbali delle assemblee separate, dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di intervenire tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente – ferme le diverse modalità di svolgimento di cui all'articolo 19, comma 4, e il rispetto delle relative procedure – dai delegati delle assemblee separate.

ARTICOLO 23 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulla fusione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

B)- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 24 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea.

Il numero degli amministratori deve essere determinato dall'ultima assemblea ordinaria tenuta nell'esercizio precedente quello dell'elezione dell'organo amministrativo. Qualora tale determinazione non sia stata adottata, il numero degli amministratori da eleggere rimane quello

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-01-2026

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 08422730153

dell'organo amministrativo in scadenza; sicché, nel caso in cui – in via esemplificativa – l'organo in scadenza fosse stato composto da 11 membri e l'ultima assemblea ordinaria tenuta nell'esercizio precedente quello dell'elezione non avesse stabilito alcunché, il numero degli amministratori da eleggere rimarrà pari a 11.

Gli amministratori possono essere scelti con l'osservanza delle prescrizioni di legge tra i soci cooperatori, tra i soci sovventori/finanziatori, o tra le persone indicate ai sensi di legge dai soci persone giuridiche, tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

All'interno del Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentate obbligatoriamente tutte le categorie di soci previste ai sensi dei precedenti articoli 5 e 5 bis.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione dovrà avere la seguente composizione:

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	2	2	1
7	3	2	2
9	4	3	2
11	5	4	2

Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione riservato alla categoria dei cooperatori partner è come sopra determinato laddove questi soci, sulla base della media degli ultimi tre bilanci approvati abbiano contribuito a generare nei confronti dei loro associati una percentuale di fatturato non inferiore al 36% del fatturato complessivo della società; a tal fine, il bilancio, anche nell'apposita nota di accompagnamento, deve esprimere tale dato, misurato secondo metodologia omogenea determinata da apposito Regolamento, o, in difetto, asseverata da un esperto indipendente, designato su proposta del Collegio sindacale. Se la percentuale di fatturato risulti inferiore a quella prima indicata ma superiore al 23%, il numero dei componenti in consiglio è così determinato:

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	3	1	1
7	4	2	1
9	5	2	2
11	6	3	2

Se la percentuale di fatturato riferibile ai soci partner risulti inferiore al 23% il numero dei componenti in consiglio è così determinato:

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	3	1	1
7	5	1	1

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-01-2026

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 08422730153

9	6	2	1
11	7	2	2

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i soci partner debbono comunicare alla Cooperativa il numero dei loro associati aderenti alla Cooperativa stessa nonché l'elenco in formato editabile degli stessi, con evidenza dei seguenti dati: ragione sociale, codice fiscale e partita iva. L'eventuale falsità nella dichiarazione di cui sopra costituisce causa di esclusione dalla Cooperativa ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

Se, all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione, mancasse una delle categorie dei soci cooperatori partner e/o dei soci sovventori /finanziatori, il numero dei componenti alla stessa spettanti si accrescerà al numero degli amministratori espressi dai soci cooperatori utenti.

Possono assumere la carica di amministratore, ai sensi dell'art.2387 c.c., coloro che:

- a. abbiano esercitato l'attività di trasportatore di cose per conto di terzi per almeno cinque anni, o abbiano, per lo stesso periodo, esercitato altra attività di analogia rilevanza ai fini dell'esperienza acquisita;
- b. siano in possesso di elementi tecnici ed amministrativi acquisiti con esperienza specifica di durata almeno quinquennale nel settore dei trasporti e dei servizi di trasporto. Costituisce esperienza specifica l'aver ricoperto la carica di amministratore, dirigente o consulente per il predetto periodo in società di trasporto o servizi di trasporto, ovvero avere ivi svolto per pari periodo funzioni di organizzazione o di controllo della produzione e prestazione dei servizi tipici del trasporto e dei servizi di trasporto;
- c. siano in possesso di esperienza specifica nelle tematiche della tutela della categoria delle imprese di trasporto professionale.

Non possono assumere la carica di amministratore coloro che:

- a. abbiano - per dolo o colpa grave - arrecato danni rilevanti a soci od a terzi nell'esercizio dell'attività medesima;
- b. siano inadempienti alle obbligazioni assunte verso la Cooperativa.

Non può assumere la carica di Presidente o Vice Presidente chi non abbia svolto l'incarico di amministratore della Cooperativa per la maggior parte di almeno un mandato.

Gli amministratori sono nominati con tre votazioni separate, due delle quali sono riservate alla nomina degli amministratori rispettivamente designati dai soci partner e dai soci finanziatori nel numero sopra indicato.

Alla terza votazione è espresso il voto dei delegati dei cooperatori ordinari conformemente alle deliberazioni delle assemblee separate.

Se del caso, a norma di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 32 dello statuto, gli amministratori, nel numero riservato ai cooperatori ordinari, possono essere eletti sulla base di liste concorrenti contenenti un numero di amministratori non superiore a quello riservato a questa categoria, secondo quanto di seguito indicato:

- a. ciascuna lista dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, la composizione prevista dal presente articolo e contenere tanti nominativi quanti sono i membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere riservato ai cooperatori ordinari, rispettando la proporzione indicata ai commi precedenti tra soci utenti, e - ove presenti - soci partner e soci finanziatori/sovventori;

- b. ciascun socio potrà votare una sola lista;
 - c. alla lista che raccolga la maggioranza dei voti è attribuita una quota pari al 75% del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La restante quota del 25% è tratta dalle altre liste secondo un criterio proporzionale in base a quozienti interi ed ai resti più alti. In deroga a quanto sopra, nel caso una lista raccolga oltre i 9/10 (nove decimi) dei voti espressi dall'assemblea, dalla stessa saranno tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d. nell'ambito della lista, i candidati espressione delle particolari categorie di soci, sono eletti secondo l'ordine di collocazione;
 - e. in caso di surrogazione nel corso del mandato, i sostituti saranno tratti, se possibile, dalla stessa lista del surrogato, secondo l'ordine di collocazione;
 - f. le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea ordinaria. Sono legittimati alla presentazione di liste di candidati: (a) uno o più soci, restando inteso che ciascun socio, da solo o congiuntamente con altri, potrà presentare una sola lista; (b) il Consiglio di Amministrazione. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci ed è assoggettata alle medesime limitazioni.
- Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, scegliendolo tra i suoi membri, il Vice Presidente.

Funge da segretario del Consiglio il Direttore o il Segretario o un Consigliere, oppure una persona estranea appositamente designata.

ARTICOLO 25 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In qualunque tempo, essi possono essere revocati dall'Assemblea.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione; l'Assemblea in seduta ordinaria stabilirà il compenso degli amministratori, mentre sarà il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale a stabilire un eventuale compenso aggiuntivo per i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche.

Spetta comunque ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della società nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica certificata da spediti non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica certificata, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Il Consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il Consiglio potrà svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ARTICOLO 27 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. stendere i bilanci;
- c. stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- d. conferire procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo 29;
- e. dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
- f. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea.

Fatte salve le materie indelegabili per legge, il Consiglio di Amministrazione può, in ogni caso:

- a) nominare un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinandone attribuzioni e poteri;
- b) nominare un Amministratore Delegato, determinandone attribuzioni e poteri;
- c) attribuire deleghe e incarichi a uno o più degli ulteriori suoi componenti.

ARTICOLO 28 - RINUNCIA - DECADENZA - SCADENZA

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinziatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c., scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria cui appartenevano gli amministratori da sostituire, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

ARTICOLO 29 - PRESIDENTE - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la

rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che determini il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o in mancanza di questo ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30 - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci hanno diritto ad un compenso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società e nell'espletamento delle Loro funzioni.

ARTICOLO 30 bis - REVISORE LEGALE

L'assemblea dei soci nomina un revisore contabile od una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, cui è affidata la revisione legale dei conti.

Il revisore contabile o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art 2409 *ter* c.c..

ARTICOLO 31 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

I sindaci devono adempiere agli obblighi previsti dall'artt. 2405 - 2406 c.c..

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 32 - REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva uno o più Regolamenti interni aventi ad oggetto, congiuntamente o separatamente, la disciplina, conforme alle norme del presente Statuto:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-01-2026

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 08422730153

- a. del funzionamento dell'assemblea e delle modalità di elezione degli amministratori tramite liste concorrenti, nonché di determinazione del numero e della ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b. dell'oggetto, modalità e condizioni dei rapporti stabiliti tra i soci e la Società in ordine all'erogazione dei servizi della Cooperativa.

ARTICOLO 33 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

ARTICOLO 34 - RINVIO

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari e si applicano laddove compatibili le disposizioni vigenti per le società per azioni.

ARTICOLO 35 - ORGANISMI DI CATEGORIA

La Cooperativa dovrà obbligatoriamente associarsi alla "FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI".

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui agli artt. 6, comma 2, n. 3, e 14, comma 2, non trovano applicazione in riferimento ai soggetti che sono divenuti soci di Fai Service a seguito della deliberazione di aumento di capitale sociale prevista al precedente art. 13 comma 4.

F.to Carlo Saggio notaio

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-01-2026

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 08422730153

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO)
Milano, 12 gennaio 2026